



RG 5559/2016  
REP. 2813/2017

**TRIBUNALE DI TREVISO**

**Sezione seconda civile**

**Il Tribunale,**

riunito in camera di consiglio e composto da:

- dott. Antonello Fabbro                      Presidente
- dott. Caterina Passarelli                  Giudice rel.
- dott. *lg. Zulcer*                              Giudice

in relazione al ricorso ex art.98 l.f., proposto da

Contro

letti gli atti e i documenti prodotti;

rilevato che, con domanda 16/2/16, \_\_\_\_\_ ha chiesto l'ammissione al passivo del \_\_\_\_\_ della somma di € 14.001,40 in via deduzione per oneri condominiali e interessi nonché € 15.031,01 in via chirografaria per canoni scaduti e spese di risoluzione del contratto;

tenuto conto che il Giudice delegato, in adesione alla proposta del curatore, ha accolto la domanda limitatamente alla ammissione del credito richiesto in via chirografaria, escludendo la somma richiesta in prededuzione ritenuta non spettante e prospettando la riserva del curatore di agire per la restituzione dei canoni corrisposti in applicazione della disciplina di cui all'art. 1526 cc;

considerato che, a fronte di tale decisione, C. ha proposto opposizione insistendo nella propria richiesta di ammissione del credito di € 14.001,40 in prededuzione per oneri condominiali e sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 1526 cc ai contratti risolti ante fallimento;

sentite le parti all'udienza del 27/1/17;

dato atto che parte opponente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di accertamento della applicabilità della normativa di cui all'art.72 quater lf;

**osserva**

In via preliminare, C. ha chiesto: "accertarsi dichiararsi che alla fattispecie dedotta con la domanda di insinuazione al passivo del fallimento è applicabile la normativa di cui all'art. 72 quater lf e per l'effetto dichiararsi non applicabile l'art. 1526 cc. Accertarsi dichiararsi inoltre che per espressa previsione contrattuale nulla è dovuto per le asserite migliorie all'immobile".

Tale domanda è stata oggetto di rinuncia da parte dell'opponente come risulta dal verbale di udienza 27/1/17.

Oggetto dell'opposizione, pertanto, è unicamente la domanda di ammissione al passivo di € 14.041,40, quali oneri condominiali che C. chiede in prededuzione o, in via subordinata, in via chirografaria.

Al riguardo, va osservato che C. ha, a fondamento della domanda, ha richiamato il decreto ingiuntivo n. 5314 del 15/12/15 affermando che avverso tale ricorso era stata proposta opposizione da parte di C. (v. pag.7 opposizione) e che il relativo giudizio è stato dichiarato interrotto in data 19/5/16, a seguito della dichiarazione di fallimento di C.

Tale pacifica e documentata circostanza comporta che il decreto ingiuntivo, non ancora divenuto definitivo per essere *sub judice* al momento della dichiarazione

di fallimento, è inopponibile alla curatela di talché non può essere posto a fondamento di alcuna pretesa creditoria.

Pertanto, va esaminata la ragione di credito <sup>riscontrando</sup> ~~verificando~~, prima ancora di accertare la esatta quantificazione di quanto asseritamente dovuto, che dalla confusa produzione documentale non risulta essere pattuita una clausola contrattuale - peraltro, nemmeno invocata da C. - in cui si prevede che ricada sulla utilizzatrice, ora fallita, l'onere di provvedere alle spese condominiali con la conseguenza che la regolamentazione di dette spese segue la titolarità del diritto di proprietà, spettante a C. Né può dirsi che la previsione contrattuale può ricavarsi dalla clausola 16 del contratto n. 7838 (v. doc.2 opp.te) data la formulazione piuttosto equivoca e generica.

In ogni caso, la fattura prodotta da C. in cui il dovuto è descritto genericamente come "Altre spese-contratto n. 7838" non può, di per sé, costituire il fondamento della pretesa creditoria, specie se si considera la segnalata ambivalenza delle clausole contrattuali nonché la mancata produzione dei bilanci consuntivi o preventivi, approvati dall'assemblea, da cui si possa dedurre il collegamento tra l'immobile oggetto di leasing e l'importo fatturato.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi ex DM 55/14, in base alle fasi effettivamente svolte e tenuto conto del valore della controversia.

#### P.Q.M.

Rigetta l'opposizione.

Condanna C. a alla rifusione a favore di C. delle spese processuali, liquidate in complessivi €3.235,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori.

Sussistono i presupposti di cui all'art.13 DPR 115/02 comma 1 *quater*.

Treviso, 6/6/17

Il Giudice relatore

*Caterina Passarelli*

Il Presidente

*Antonello Fabbro*

TRIBUNALE DI TREVISO  
08 GIU. 2017  
Depositato in cancelleria

Fallimenti e Società.it